



CITTA' DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 128 Data 23/07/2026	OGGETTO: Approvazione modifiche alla Premessa ed all'art. 7 del Regolamento per l'affido familiare di minori.
---	--

L'anno duemilaventisei, il giorno ventitré, del mese di luglio alle ore 15:00 e successive, nella Sala del Palazzo Comunale, in seduta Straordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE		BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	X
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	X
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	X	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE		COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE		FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE	X	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	X
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE		PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	X
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE		PASSAFARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	X	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	X
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE		VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	X
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 14

ASSENTI N° 19

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il Dott. Antonino Ferraiolo in qualità di Vice Segretario Generale.

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Approvazione modifiche alla Premessa ed all'art. 7 del
Regolamento per l'affidamento familiare di minori.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 4 maggio 1983, n.184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata ed integrata dalla legge 28 marzo 2001, n.149 nonché del titolo VIII del libro I del Codice Civile;

VISTA la Legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione delle Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997;

VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;

VISTO il D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";

VISTE le linee guida nazionali sull'affidamento familiare approvate dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni - Province Autonome - Autonomie Locali in data 25/10/2012;

VISTA la Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";

VISTA la Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

VISTE le linee guida del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione e per i minori stranieri non accompagnati – SAI (ex SPRAR/SIPROIMI) sull'affidamento dei minori e sull'accompagnamento ai percorsi di autonomia dei neo-maggiorenni (DM 18/11/2019);

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della L. n. 328/2000);

VISTA la D.G.R. del 9 novembre 2007, n. 706, "Linee Guida sull'affidamento familiare della Regione Calabria";

VISTA la Deliberazione della Regione Calabria del 22 dicembre 2020, n. 502, "Approvazione Piano Sociale Regionale 2020 – 2022";

VISTE le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni l'8 febbraio 2024;

PREMESSO che:

- l'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un minore e della sua famiglia che momentaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, educative e di mantenimento;
- l'affidamento familiare rappresenta una importante risorsa, in una logica preventiva di attenzione ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare;

CONSIDERATO che

- il Comune di Catanzaro, in qualità di comune capofila dell'Ambito territoriale, promuove l'affidamento familiare, sostiene e valorizza le disponibilità della comunità cittadina all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e del Piano Sociale Regionale e di Zona;
- in attuazione della normativa richiamata, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/01/2000, è stato approvato il Regolamento Comunale per il Servizio di Affidamento Familiare dei Minori, successivamente sostituito con un nuovo testo approvato con delibera del C.C. n. 4 del 16/01/2018;
- in esecuzione degli artt. 3, 4 e 5 del citato regolamento, con Determinazione Dirigenziale n. 3090 del 31/10/2023 è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione dell'albo distrettuale delle famiglie affidatarie disponibili all'affido di minori italiani e stranieri non accompagnati, già approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito territoriale Sociale di Catanzaro nella seduta del 26/10/2023;
- da ultimo, con deliberazione del C.C. n. 21 del 24/02/2024, è stato approvato il nuovo testo del "Regolamento per l'affidamento familiare di minori";

RILEVATO che

- l'art. 7 del regolamento vigente, al secondo capoverso, prevede quanto segue: *"le famiglie o i singoli interessati e disponibili all'affido di minori, residenti nell'ambito territoriale di Catanzaro e, in particolare nei Comuni di Albi, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa, Cerva, Cicala, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Pentone, Petronà, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia Marina, Sellia Superiore, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo e Zagarise, possono fare richiesta di inserimento tramite apposita domanda da presentare ai servizi sociali del proprio comune di residenza"*;
- alla luce dell'esperienza di questi anni di applicazione del regolamento, è emersa la necessità di una modifica all'art. 7, in quanto a causa della limitata adesione di famiglie interessate all'affido residenti nei Comuni dell'Ambito Sociale di Catanzaro, si è verificata l'impossibilità per il servizio sociale di rispondere adeguatamente al fabbisogno di famiglie disponibili all'accoglienza temporanea di minori;
- il criterio della residenza ha finora impedito l'accoglimento delle istanze di iscrizione all'albo presentate da coppie o singoli non residenti nei Comuni dell'ambito territoriale;
- al fine di incrementare il numero degli iscritti all'albo delle famiglie affidatarie, risulta necessario estendere la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti residenti in qualsiasi Comune della Regione Calabria, oltre che in quelli già ricompresi nell'Ambito Territoriale di Catanzaro;
- conseguentemente è stata predisposta, dal personale dell'Area minori e famiglie del Settore Politiche Sociali, la modifica del solo art. 7 del regolamento, nonché della Premessa con il richiamo alle *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare* approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni l'8 febbraio 2024, che nel testo modificato è allegato al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;
- con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Sociale di Catanzaro n. 16 del 24 Aprile 2026 sono state approvate le citate modifiche e il nuovo testo del regolamento con valenza di regolamento dell'Ambito Sociale Territoriale di Catanzaro;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione dei "Regolamenti";

RITENUTO, pertanto, in ragione di quanto sopra rappresentato, di dover approvare le modifiche sopra indicate al “Regolamento per l'affidamento familiare dei minori”, attualmente vigente in materia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Catanzaro n. 21 del 24/02/2024;

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Approvazione modifiche alla Premessa ed all'art. 7 del Regolamento per l'affido familiare di minori.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Dott. ANTONINO FERRAIOLO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 07/05/2026

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Approvazione modifiche alla Premessa ed all'art. 7 del Regolamento per l'affido familiare di minori.

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 08/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale, pone in trattazione la pratica in oggetto, dando per letta la relazione dell'Assessore, Nunzio Belcaro;

DATO ATTO CHE nessuno dei Consiglieri comunali presenti in aula prende la parola, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, che pone in votazione la pratica in oggetto e nomina scrutatori i Consiglieri comunali Igea Caviano, Daniela Palaia e Alberto Carpino;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 14

VOTANTI N. 14

ASTENUTI N. 0

Voti favorevoli: n. 14 (Barberio, Bosco, Capellupo, Carpino, Caviano, Corsi, Fiorita, Laudadio, Lostumbo, Palaia, Scarpino, Serò, Serraino, Veraldi);

Voti contrari ===;

Astenuti ===;

VISTO il parere espresso dalla 3^a Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dalla 4^a Commissione Consiliare;

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la modifica dell'art. 7, nonché della Premessa con il richiamo alle *“Linee di indirizzo per l'affidamento familiare”* approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni l'8 febbraio 2024, del *“Regolamento per l'affidamento familiare di minori”* attualmente vigente in materia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/02/2024;
3. di dare atto che il nuovo testo del regolamento, come modificato, è allegato al presente atto, per formarne parte integrale e sostanziale;
4. di pubblicare la presente deliberazione, corredata dal regolamento allegato, sull'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Catanzaro;
5. di dare atto che la modifica del regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente

Sig. Gianmichele Bosco

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Vice Segretario

Dott. Ferraiolo Antonino

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE



COMUNE CAPOFILA: CATANZARO - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CATANZARO

(Albi, Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cerva, Cicala, Cropani, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Miglierina, Pentone, Petronà, San Floro, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo, Zagarise)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDO FAMILIARE DEI MINORI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/02/2024, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____



COMUNE DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

INDICE

PREMESSA

ART.1 – PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

ART. 4 – DESTINATARI

ART. 5 – LA FAMIGLIA DI ORIGINE

ART. 6 – LA FAMIGLIA E LA PERSONA AFFIDATARIA

ART. 7 – ALBO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

ART. 8 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E MODALITA' DI ATTUAZIONE

ART. 9 - IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDO

ART. 11 – IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DI VOLONTARIATO

**ART. 12 – CRITERI E MODALITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO
FAMILIARE**

ART. 13 - ASSEGNI, DETRAZIONI E CONGEDI

ART. 14 - RESIDENZA, ASSISTENZA SANITARIA E VIAGGI ALL'ESTERO

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 16 – RINVIO

ART. 17 – DECORRENZA ED APPLICAZIONE



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

PREMESSA

L'affidamento familiare trova fondamento nella legislazione nazionale e regionale in materia di infanzia, adolescenza e maternità, categorie sociali a cui viene dedicata una particolare attenzione:

- Legge 4 maggio 1983, n.184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata ed integrata dalla legge 28 marzo 2001, n.149 nonché del titolo VIII del libro I del Codice Civile;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione delle Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2001, n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della L. n. 328/2000)";
- D.G.R. del 9 novembre 2007, n. 706, "Linee Guida sull'affidamento familiare della Regione Calabria";
- Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche della legge 4 maggio 1983, n.184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- D.G.R. del 25 ottobre 2019, n. 503 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. L. 8 novembre 2000, n. 328 e L. R. 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.";
- Deliberazione della Regione Calabria del 22 dicembre 2020, n. 502, "Approvazione Piano Sociale Regionale 2020 – 2022;
- Decreto Dirigenziale Regione Calabria del 19 settembre 2022, n. 10897, "Approvazione Piano di zona dell'Ambito Territoriale di Catanzaro";
- *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare approvate l'8 febbraio 2024 in Conferenza Unificata Stato-Regioni.*

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

L'affidamento familiare rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per la tutela del diritto di vivere in un contesto familiare che assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità del minore stesso.

La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non si sostituisce del tutto alla famiglia di origine, ma l'affianca, supplendo alle funzioni, per il tempo necessario a rimuovere le problematiche che la caratterizzano.

Il Comune di Catanzaro, *in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale*, promuove l'affidamento familiare, sostiene e valorizza le disponibilità della comunità cittadina all'accoglienza



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i propri piani di intervento a favore dei minori e delle loro famiglie in situazione di difficoltà e precarietà sociale, nel rispetto della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 e del Piano Sociale Regionale e di Zona.

Salvo quanto disposto con diversi provvedimenti della magistratura minorile, i Servizi Sociali si impegnano a proporre l'affidamento familiare quale alternativa all'istituzionalizzazione del minore;

Il Comune di Catanzaro, inoltre, favorisce le iniziative volte alla sensibilizzazione sul territorio, all'accoglienza e alla disponibilità di famiglie e di persone singole interessate all'affidamento, promuove lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato di settore.

ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare o presso persone singole, anche non appartenenti alla sua famiglia di origine, in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

L'affidamento è finalizzato a offrire al minore, il cui nucleo familiare sia temporaneamente impedito o impossibilitato a esercitare un adeguato ruolo genitoriale, la possibilità di mantenere relazioni affettivamente significative in un ambiente più confacente ai suoi bisogni, comunque nella prospettiva di rientro nella famiglia di origine.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La Legge prevede che l'affidamento non possa avere una durata superiore ai 24 mesi; tuttavia questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni nell'esclusivo interesse del minore, vale a dire qualora la sospensione dell'affidamento possa recare pregiudizio per lo stesso. Tale situazione deve essere comunque circoscritta nel tempo: solo quando la causa che abbia impedito alla famiglia di origine di prendersi cura del minore venga meno, il minore potrà fare rientro nel suo nucleo familiare.

La conclusione dell'affidamento è stabilita con provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto quando le difficoltà della famiglia di origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del minore.

ART. 4 – DESTINATARI

L'affidamento familiare può essere disposto nel caso di:

- minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- minori stranieri non accompagnati (MSNA) privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- ragazzi/e oltre il diciottesimo anno di età e comunque non oltre il ventunesimo anno di



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

età, che per situazioni particolari motivate nel Progetto redatto dall'Equipe del Servizio Sociale, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria;

- nuclei familiari, mono genitoriali e non, che necessitano di un periodo di tempo e di sostegno per sviluppare le competenze socio – relazionali necessarie per la vita in autonomia.

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.

Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento, ma anche per i più piccoli sono previste, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età;

Durante l'affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia d'origine, salve diverse valutazioni da parte dei servizi, specificate nel progetto individuale.

ART. 5 – LA FAMIGLIA D'ORIGINE

La famiglia d'origine è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. Durante il periodo di affidamento, la famiglia di origine mantiene i rapporti con il/i proprio/i figlio/i secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei Servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affidamento, la famiglia di origine riceve un supporto costante dal Servizio Sociale per il superamento delle difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore.

Nel caso di affidamento disposto dal Tribunale per i Minorenni, le modalità dei rapporti tra famiglia di origine e minore sono definite dal Tribunale stesso.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- attenersi alle indicazioni definite e/o concordate nel progetto di affido;
- aderire al progetto di sostegno e di cura predisposto dal Servizio Sociale, con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità concordate per il diritto di visita e relazione o per l'incontro con il/i proprio/i figlio/i;
- collaborare con la famiglia affidataria nel rispetto e nell'interesse del minore, secondo le indicazioni stabilite e/o concordate;
- contribuire secondo le proprie possibilità alle spese relative al mantenimento del minore;
- rispettare la riservatezza della/e famiglia/e affidataria/e.

ART. 6 – LA FAMIGLIA E LA PERSONA AFFIDATARIA

Possono essere affidatari le famiglie, preferibilmente con figli minori, o le persone singole, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui il minore ha bisogno. I soggetti affidatari sono una risorsa attiva in ogni progetto di affido e rappresentano un sostegno concreto che non si sostituisce e non si sovrappone alla famiglia di origine. La disponibilità all'accoglienza temporanea di un minore presuppone un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affido, al termine del quale, viene valutata l'idoneità dall'Équipe Affidi, responsabile del percorso



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

formativo.

Coloro che sono ritenuti idonei sono registrati in un apposito Albo tenuto presso il Servizio Sociale competente di cui all'art. 7 del presente regolamento. Gli affidatari sono costantemente coinvolti e informati dall'Équipe Affidi circa l'evoluzione e le possibili modifiche del piano di affidamento.

In ogni momento, gli affidatari che hanno offerto la propria disponibilità all'affidamento possono, con richiesta espressa per iscritto, ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido, dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il Servizio competente individui una soluzione alternativa e prepari adeguatamente il minore alla diversa soluzione.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e alla istruzione del minore in affidamento, facendo particolare attenzione alle sue esigenze psicologiche, affettive e fisiche;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i Servizi Sociali o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- sostenere, se previsto nel progetto, i genitori e la famiglia d'origine del minore;
- partecipare all'attività di verifica e di sostegno predisposte dai Servizi Sociali, secondo le modalità e i tempi specificati nel progetto;
- favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi definiti nel progetto di affidamento.

Nel processo di individuazione e formazione delle famiglie affidatarie si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- conoscenza ed acquisizione consapevole della temporaneità dell'affido e delle sue caratteristiche di opportunità rivolta, in via prioritaria, a soddisfare le necessità psicologiche e sociali del minore;
- capacità di rispettare l'individualità del bambino affidato e di aiutarlo nel suo percorso di crescita e di maturazione, tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti;
- disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine all'interno del progetto elaborato dagli operatori dell'Équipe Affidi dei Servizi Sociali;
- età degli affidatari, composizione del nucleo, stato di salute, attività economica - lavorativa e condizione abitativa, compatibili con le esigenze e i bisogni del minore.

ART. 7 – ALBO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

E' istituito l'albo delle famiglie affidatarie dell'Ambito territoriale di Catanzaro.

Possono presentare istanza di affidamento familiare ed essere inseriti nell'apposito albo le famiglie o i singoli interessati, residenti non solo nei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale di Catanzaro ma in qualsiasi Comune della Regione Calabria.

La domanda di iscrizione all'Albo delle famiglie affidatarie può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e l'aggiornamento di nuove iscrizioni nell'Albo sarà effettuata semestralmente, previa valutazione delle richieste.



COMUNE DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

ART. 8 – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'affidamento familiare può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato. L'intervento di affidamento familiare, secondo la normativa vigente, può essere:

a) secondo lo **status giuridico**:

1. CONSENSUALE: disposto dal Servizio sociale locale, con provvedimento amministrativo, su consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tale provvedimento dovrà essere reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art.4, comma 1, L.149/2001) per la durata massima di 24 mesi (art.4, comma 4, L.149/2001). Qualora, invece, dalle relazioni del Servizio Sociale territoriale, emerga la necessità della proroga, essa potrà essere concessa dal Tribunale per i Minorenni (art.4, comma 4, L.149/01).

Il Servizio sociale territoriale dovrà costantemente seguire l'andamento dell'affido e relazionare al Giudice Tutelare che, con suo provvedimento, potrà disporre la cessazione dell'affidamento (art.4, comma 5, L.149/01).

2. GIUDIZIALE: quando non vi sia il consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni con proprio decreto, ai sensi dell'art. 330 e seguenti del Codice Civile.

b) secondo le tipologie di **collocazione**:

1. ETEROFAMILIARE: quando il minore è affidato a persone o famiglie diverse da quella di origine.

2. INTRAFAMILIARE: quando il minore viene affidato a figure appartenenti al nucleo di origine o comunque, con legami di parentela con il minore (entro il 4° grado).

c) secondo l'**intensità del bisogno**:

La L. 184/83, così come modificata dalla L. 149/01 e ss.mm.ii., disciplina l'affido familiare che si sostanzia in affido residenziale (giorno e notte) presso la famiglia affidataria. La Regione Calabria, nelle sue Linee Guida (D.G.R. del 09 novembre 2007, n. 706), nell'intento di ampliare le possibilità di affido familiare, ne individua, comunque nel rispetto delle norme vigenti, altre forme:

1. affido familiare diurno con/senza mensa (minori che necessitano di essere seguiti in attività educative – scolastiche che la famiglia di origine non è in grado di offrire, minori in fase pre – adolescenziale e/o adolescenziale che rifiutano l'affidamento residenziale ma che si trovano in situazione a rischio di emarginazione);
2. affido familiare durante periodi particolari (motivi di salute, particolari esigenze che motivino l'affidamento notturno o per alcuni giorni della settimana, motivate esigenze che favoriscano un periodo di vacanza del minore presso le famiglie affidatarie);
3. affido neonati (su indicazione dell'A.G. competente può essere prevista l'accoglienza di un neonato in una famiglia affidataria e senza vincoli di parentela, preferendovi così il collocamento in un contesto comunitario. Si chiarisce che tale istituto può caratterizzarsi per la sua temporaneità prevedendo così un possibile rientro del minore presso la propria famiglia di origine, ovvero richiamato l'art. 8 della L. 184/83 e ss.mm.ii, il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza, accertata la condizione di abbandono morale e materiale, dispone il collocamento del neonato presso una famiglia affidataria per poi prevederne l'adozione sia essa nazionale che internazionale);
4. affido familiare di minori in situazione di handicap accertata dalle competenti commissioni



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

(l'accoglienza di un minore disabile, in particolare, necessita della disponibilità di famiglie affidatarie capaci, equilibrate e solide e richiede da parte dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali interventi di supporto programmati e ben strutturati).

Per tale tipologia bisogna:

- a) attuare interventi di sostegno educativo e di assistenza domiciliare a supporto del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
 - b) facilitare l'erogazione di tutte quelle prestazioni sanitarie (visite specialistiche, sostegno psicologico e psicoterapeutico, interventi riabilitativi.....) secondo una progettualità sinergica, innovativa e di rete con i servizi territoriali e in particolare con la Neuropsichiatria Infantile;
 - c) prevedere l'erogazione di un contributo economico maggiorato;
5. affido degli ultra diciottenni: tale affidamento si riferisce alla prosecuzione di affidamenti dimiori, per i quali si rende necessario terminare un progetto in atto, oppure l'affidato non può rientrare nella propria famiglia e/o non è in grado di condurre un vita indipendente.
- La durata di tale affidamento familiare non può superare il compimento del 22° anno di età. Il Servizio Sociale territoriale competente deve costantemente seguire e monitorare le varie fasi del progetto avendo cura di sostenere il soggetto, la famiglia di origine e la famiglia affidataria;
6. affido di minori in situazioni di emergenza (ex art. 403 c.c. e s.m.i.): tale affidamento è un servizio di "pronto intervento" dettato dalla necessità di un immediato allontanamento del minore dalla sua famiglia a causa di un improvviso deteriorarsi della situazione. Deve essere effettuato dal Servizio Sociale territoriale che ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile e deve essere eseguito qualora non sia possibile l'accoglienza del minore presso altri parenti significativi entro il 4° grado.

ART. 9 – IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Comune di Catanzaro, in qualità di Comune capofila di Ambito, a cui spetta il coordinamento di tutti i Servizi territoriali coinvolti nelle procedure di affido, realizza l'affidamento familiare attraverso l'attività stabile e continuativa di diverse professionalità. Le attività necessarie sono garantite dall'Équipe dell'Area Minori e Famiglia del Settore Politiche Sociali ed Abitative in coordinamento con il Distretto Socio – sanitario territoriale.

Il Comune di Catanzaro, attraverso la rete dei Servizi Sociali ed Amministrativi, si impegna a:

- assicurare al minore cure e sostegno nelle varie fasi dell'affidamento;
- attuare gli interventi di sostegno e di cura della famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel progetto di affido;
- garantire alla famiglia affidataria il sostegno all'affidamento secondo modalità e tempi stabiliti nel progetto di affido;
- fornire alla famiglia affidataria le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore;
- attuare verifiche periodiche, come da progetto;
- formalizzare il progetto individualizzato e relazionare all'Autorità Giudiziaria ove necessario oltre che predisporre gli opportuni provvedimenti amministrativi di regolazione dell'affido;
- garantire il passaggio di informazioni sul progetto a tutti gli interlocutori attivati.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AFFIDO

Sede Settore - Via Fontana Vecchia n. 50 – Tel. Segreteria 0961.881541

Sede Asilo G. Pepe – Vico IV Raffaelli n. 14 – Tel. 0961.723550

PEC sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Il Servizio Affidi ha il compito di favorire l'attuazione degli affidamenti familiari attraverso diversi interventi, tra i quali:

- a) sensibilizzazione all'accoglienza familiare;
- b) formazione delle famiglie disponibili ad intraprendere esperienze di affido familiare;
- c) conoscenza approfondita delle famiglie;
- d) collaborazione con i Servizi che hanno in carico i minori e le famiglie e che hanno ipotizzato un progetto di affido, per realizzare il miglior abbinamento possibile tra il minore affidabile e la famiglia affidataria;
- e) collaborazione per l'avvio dell'affido attraverso la partecipazione alla stesura del progetto di affido, alla predisposizione e sottoscrizione del patto di affido;
- f) collaborazione con le Associazioni familiari o Cooperative del territorio che sono punto di riferimento e luoghi di appartenenza delle famiglie affidatarie, per il reperimento di famiglie disponibili, per la stesura dei patti di affido nei casi in cui siano riferimento per le famiglie e per il sostegno delle famiglie stesso durante l'affido;
- g) sostegno alle famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affido perché esso possa essere un'esperienza significativa per il minore accolto, ma anche per tutta la famiglia nel suo insieme.

ART. 11 – RUOLO DEL TERZO SETTORE, FORMAZIONI SOCIALI E CITTADINI

La legge n.184/83, prevede, la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari. Il coinvolgimento delle famiglie affidatarie, attraverso le espressioni della loro rappresentanza, va necessariamente promosso, riconosciuto e valorizzato favorendone la partecipazione, ad integrazione delle istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini. Il Comune di Catanzaro riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale e il Terzo settore, le reti, le associazioni familiari, gruppi di famiglie volontarie aggregate. Tale collaborazione può anche essere formalizzata attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare;
- promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
- progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
- promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.

ART. 12 – CRITERI E MODALITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il Comune di residenza degli esercenti la responsabilità genitoriale raccoglie l'istanza della famiglia affidataria per l'eventuale contributo economico da corrispondere a totale favore del minore affidato, *“affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche”* (Art. 80, comma 3, L. 184/83). Qualora, a prestazione avviata, entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno solo di essi trasferisca la sua residenza in altro Comune, l'evasione della richiesta rimane a carico del



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

Comune che ha avviato la prestazione; fatte le opportune valutazioni della situazione specifica, può essere richiesta la compartecipazione alla spesa alla famiglia di origine. Il contributo economico di base, per come disposto dalla normativa regionale vigente, viene erogato dal Comune di Catanzaro, in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

Il contributo economico di base, determinato con provvedimento della Regione Calabria, per le diverse forme di affido, a decorrere dal 01/01/2008, è il seguente:

Affido familiare residenziale	€ 20,00
Affido familiare diurno con mensa	€ 10,00
Affido familiare diurno senza mensa	€ 7,00
Affido familiare di minori in situazione di handicap, accertata dalla Unità Operativa della Medicina Legale della Azienda Sanitaria Provinciale e/o accertata ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92	€ 30,00

Per gli adempimenti necessari all'affidamento, le prestazioni assistenziali di tipo sanitario sono a totale carico del SSN sia per i minori che per le famiglie affidatarie (DPCM 14/02/2001).

Le prestazioni assistenziali di tipo sanitario e riabilitativo a favore di minori affidati a famiglie affidatarie sono esenti da tickets.

Dal contributo economico di base devono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il Giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'art. 38, c. 1, della Legge n. 149/01.

Dal contributo economico di base devono essere altresì detratte le somme che il Giudice Tutelare abbia già destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del C.C.

Nelle situazioni in cui la famiglia di origine risulta in condizioni economiche tali da consentirle di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, (dichiarazione ISEE per redditi superiori ai € 25.000,00 – DGR 9 novembre 2007 n. 706) il Servizio Sociale territorialmente competente concorda con essa l'entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile da assegnare alla famiglia o alla persona affidataria.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

ART. 13 – ASSEGNI, DETRAZIONI E CONGEDI

Nel caso di affido, consensuale o giudiziale, al contributo economico mensile spettante possono essere sommati gli importi degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali che l'Autorità Giudiziaria abbia disposto di erogare in favore degli affidatari, ai sensi dell'art. 38 comma 1 della legge 2001, n. 149, e quelle che l'Autorità Giudiziaria abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli artt. 369 e 371 del Codice Civile.

Sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12 del DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo



COMUNE DI CATANZARO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

2000, n. 53” stabilisce che gli affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali, in materia di: congedo per maternità e paternità, congedo parentale, congedi per riposi giornalieri, congedo per malattia e flessibilità dell'orario di lavoro.

Se si tratta di un affidamento di un minore con handicap in situazione di gravità accertata e gli affidatari lavorano entrambi, gli stessi possono usufruire dei diritti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992.

ART. 14 – RESIDENZA, ASSISTENZA SANITARIA E VIAGGI ALL'ESTERO

La residenza del minore d'età resta presso il nucleo familiare d'origine. In alcune situazioni particolari di affidamento a lungo termine, può essere opportuno trasferire la residenza nel luogo ove il minore vive con gli affidatari. In tal caso è il genitore che esercita la potestà, o il tutore, a predisporre con gli affidatari il cambio di residenza. In ogni caso è comunque possibile accedere ai servizi territoriali (scuola e sanità) attraverso la documentazione rilasciata dal Servizio Sociale che ha disposto l'affido.

Se un minore viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa ASP, rimane valido il suo tesserino sanitario; se necessario si può concordare con il Servizio Sociale la variazione del medico curante. Se l'ASP di residenza è diversa, al minore sarà rilasciato, sulla base dei documenti attestanti l'affido, un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (art. 3, legge 1185 del 1967). Se manca il consenso dei genitori o del tutore occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare. La famiglia affidataria o l'affidatario deve rivolgersi ai Servizi Sociali referenti, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti adottati è svolto nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, dalla Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, dal successivo D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (RGPD) e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ART. 16 - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 17 – DECORRENZA ED APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di esecutività della deliberazione di adozione e mantiene la sua validità nel tempo, salvo diversa determinazione.

Per gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano avere un progetto d'affido già attivo, qualora le condizioni siano più favorevoli, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni, fino a conclusione del progetto stesso.